

COMUNE DI GIZZERIA (CZ)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS SUPERIORE A NOVE POSTI

Aggiornato con le disposizioni della legge 218/2003 “disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”.

APPROVATO ED ALLEGATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 07 DEL 26/02/2019

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Disciplina del servizio.

Articolo 2 - Caratteristiche degli autobus.

TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Articolo 3 – Autorizzazione e condizioni di esercizio.

Articolo 4 - Cause di impedimento al rilascio dell'autorizzazione.

TITOLO III – AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Articolo 5 - Domanda e requisiti per ottenere l'autorizzazione a svolgere il servizio.

Articolo 6 - Rilascio o diniego dell'autorizzazione.

Articolo 7 – Documentazione ed inizio del servizio.

Articolo 8 - Durata dell'autorizzazione.

Articolo 9 – Trasferimenti di sede e modifiche della ragione sociale – Trasferibilità dell'autorizzazione.

TITOLO IV – L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Articolo 10 - Tariffe.

Articolo 11 - Sostituzione del veicolo.

Articolo 12 - Responsabilità nell'esercizio.

TITOLO V – MODALITA' RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 13 - Sospensione dell'autorizzazione.

Articolo 14 - Decadenza dell'autorizzazione.

Articolo 15 - Revoca dell'autorizzazione.

TITOLO VI – SANZIONI E VIGILANZA

Articolo 16 - Procedura per le sanzioni.

Articolo 17 – Sanzioni.

Articolo 18 - Addetti alla vigilanza.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 – Disposizioni finali.

TITOLO VIII – ENTRATA IN VIGORE

Articolo 20 – Entrata in vigore.

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio autobus con conducente è disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, dalle leggi statali e regionali, nonché dalle norme comunitarie in materia (Legge 11 agosto 2003 n. 218; legge 15 gennaio 1992 n. 21; legge n. 241/1990; decreto legislativo n. 267/2000; Regolamento (CE) N. 1071/2009 e relativi Decreti Dirigenziali del Capo Dipartimento per i Trasporti e Navigazione: Decreto n. 291 del 25 novembre 2011 – Decreto Dirigenziale del 25 gennaio 2012).
2. Il Servizio di noleggio con conducente con autobus superiori a nove posti è un autoservizio pubblico non di linea che si concretizza nell'attività di trasporto di persone effettuate da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti, utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali si ha la disponibilità.
3. Le imprese devono essere in possesso dei requisiti relativi all'accesso della professione di trasportatore su strada di viaggiatori.
4. Gli autobus, che devono essere rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 54 del Codice della Strada, possono essere in proprietà, in usufrutto, in locazione con facoltà d'acquisto, in vendita con patto di riservato dominio.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEGLI AUTOBUS

1. Per autobus si intende un veicolo destinato al trasporto di persone equipaggiato con un numero di posti superiore a nove, compreso quello del conducente.
2. Il servizio di noleggio con conducente deve essere svolto con l'impiego di autobus, muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le norme previste dall'articolo 54, comma 1, lett. b), nonché dagli articoli 85 e 93 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

ART. 3 – AUTORIZZAZIONE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. L'attività di noleggio autobus con conducente è libera e l'avvio della stessa è subordinato all'ottenimento di apposita autorizzazione comunale o presentazione di SCIA presso lo Sportello Unico Attività produttive del Comune presso cui vi è la sede legale o la principale organizzazione aziendale.
2. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente non è soggetta a contingentamento.
3. **L'autorizzazione è sottoposta al pagamento di una tassa annua il cui importo, applicabile anche per le autorizzazioni già rilasciate, sarà determinato attraverso apposita Delibera di Giunta.**
4. L'autorizzazione comunale/SCIA consente l'immatricolazione di un solo autobus da destinare al servizio e deve obbligatoriamente contenere le caratteristiche e i dati identificativi del veicolo. Deve sempre essere conservata a bordo di ogni autobus che è stato immatricolato in base ad essa.
5. Il servizio può essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore familiare, come definito dall'articolo 230/bis del Codice civile, oppure da un suo dipendente regolarmente assunto.
6. L'esercizio dei servizi internazionali è subordinato al possesso da parte del titolare o del legale rappresentante o di chi dirige, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.
7. Il titolare dell'autorizzazione deve garantire l'osservanza delle norme previste a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa, garantendo, inoltre, l'osservanza di turni di lavoro atti a consentire periodi di riposo effettivi ed adeguati al servizio da svolgere.

ART. 4 – CAUSE DI IMPEDIMENTO AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Costituisce motivo di impedimento al rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente, oltre la mancanza dei requisiti di cui al successivo articolo 5:
 - a) essere incorsi in provvedimenti adottati ai sensi della Legge 31/5/1965, n. 575 e successive modificazioni (antimafia);
 - b) essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di analoga autorizzazione, qualora non siano state rimosse le cause ed i relativi provvedimenti.

TITOLO III

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

ART. 5 - DOMANDA E REQUISITI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE IL SERVIZIO

1. Chi intenda ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio autobus con conducente deve presentare domanda o presentare SCIA presso lo Sportello Unico Attività produttive del Comune presso cui vi è la sede legale o la principale organizzazione aziendale.
2. Può chiedere il rilascio della autorizzazione qualsiasi imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica, nonché qualsiasi azienda pubblica dotata o meno di personalità giuridica distinta da quella della pubblica amministrazione.
3. La domanda/SCIA dovrà obbligatoriamente contenere le complete generalità del richiedente, compreso il numero di codice fiscale, la partita Iva e la indicazione del tipo e delle caratteristiche dell'autobus che intende adibire al servizio.
4. dovrà essere indicato il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) di onorabilità così come indicato dall'art. 6 del Regolamento (CE) N. 1071/2009 riferito al titolare se ditta individuale o familiare, all'amministratore unico e dai membri del consiglio di amministrazione per le persone giuridiche e per gli enti, ai soci nelle società di persone, al direttore tecnico;
 - b) di capacità finanziaria così come indicato dall'art. 7 del Regolamento (CE) N. 1071/2009;
 - c) di idoneità professionale così come stabilito dall'art. 8 del Regolamento (CE) N. 1071/2009;
 - d) designazione del soggetto che ricopre il ruolo di gestore dei trasporti nell'azienda, ai sensi dell'art. 4 del Decreto dirigenziale del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 291 del 25/11/2011 e che è in possesso del certificato di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, di cui all'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1071/2009;
 - e) iscrizione dell'Azienda al Registro Elettronico Nazionale (REN) di cui all'art. 11 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 ed all'art. 11 del Decreto Dirigenziale del Capo Dipartimento per i trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n. 291 del 25/11/2011;
 - f) Indicazione del personale adibito alla guida degli autobus in possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116 comma 8 del D.Lgs. 285/1992, attualmente sostituito dalla CQC trasporto persone;
 - g) di essere esente dalle cause di impedimento di cui all'articolo 4 del Regolamento comunale;
 - h) di essere cittadino italiano o di altro Stato dell'Unione Europea o, se di altro Stato, di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
 - i) di essere residente in Italia;
 - j) di avere la sede legale o unità locale, nonché idonea rimessa ubicate nel territorio comunale di Gizzeria, rimessa da intendersi come locale o area destinata allo stazionamento dell'autobus;
 - k) di avere la disponibilità giuridica dell'autobus per il quale è richiesta l'autorizzazione;
5. Se trattasi di società, in aggiunta occorre attestare:
 - a) iscrizione presso il Registro delle Imprese della CCIAA;

b) che l'impresa è costituita da soci prestatori d'opera, collaboratori familiari o da dipendenti legati al vettore da rapporto di lavoro regolato da apposito contratto collettivo e inseriti nel libro matricola, in numero pari alle autorizzazioni di cui l'impresa è in possesso e in regola con i titoli professionali richiesti per la conduzione dei mezzi.

6. Se il soggetto richiedente è una cooperativa, si dovrà altresì attestare:

a) l'elenco dei soci.

ART. 6 – RILASCIO O DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'istruttoria e l'adozione del provvedimento finale, di rilascio o di diniego motivato dell'autorizzazione, devono essere completate e notificate all'interessato entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda o degli elementi integrativi e/o di giudizio richiesti.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del settore/SUAP, verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e la documentazione di cui al successivo articolo 7, comma 1.
3. L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali.

ART. 7 – DOCUMENTAZIONE ED INIZIO DEL SERVIZIO

1. Alla domanda di cui al precedente articolo 5, deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) numero e qualifica del personale addetto alla guida;
- b) copia delle idonee patenti di guida;
- c) copia dei certificati di abilitazione professionale;
- d) documentazione comprovante la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autobus;
- e) documentazione comprovante il requisito della idoneità finanziaria;
- f) documentazione comprovante il requisito della idoneità professionale;
- g) planimetria in scala adeguata della rimessa dell'autobus, a firma di tecnico abilitato (solo se prevista);

2. Prima di iniziare il servizio l'intestatario dell'autorizzazione comunale deve trasmettere al competente ufficio comunale copia della carta di circolazione del veicolo destinato al servizio di noleggio immatricolato a suo nome e copia del documento di assicurazione dell'autobus.

3. Entro 90 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione comunale, l'intestatario dell'autorizzazione ha inoltre l'obbligo di iniziare il servizio.

4. Detto termine può essere prorogato per una sola volta e fino ad un massimo di ulteriori 90 giorni, solo in caso di comprovata impossibilità ad iniziare il servizio per cause di forza maggiore debitamente documentate e motivate da parte del titolare.

ART. 8 – DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione comunale o SCIA non è sottoposta ad alcuna vidimazione annuale ed in caso di cessazione dell'attività dovrà essere data formale comunicazione al Comune/S.U.A.P. entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto fatto.
2. In qualsiasi momento le autorizzazioni di N.C.C. con autobus possono essere sottoposte a controllo, al fine di accertarne la validità verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla

legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la perdita dei requisiti da parte del titolare, questi decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.

ART. 9 – TRASFERIMENTI DI SEDE E MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Ogni trasferimento di sede legale o della sede dell'organizzazione aziendale all'interno del territorio comunale, deve essere comunicato preventivamente.
2. Il trasferimento della sede legale o della sede dell'organizzazione aziendale al di fuori del territorio comunale deve essere comunicato entro e non oltre trenta giorni dall'avvenuto fatto.
3. La modifica della ragione sociale dovrà essere comunicata entro trenta giorni dall'avvenuto fatto.
4. La nomina di un nuovo direttore dell'attività dovrà essere comunicata preventivamente con apposito atto scritto, con indicazione dei requisiti morali e professionali previsti dalla vigente normativa.
5. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale per “atto tra vivi” ad altro soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
6. La domanda di rilascio dell'autorizzazione comunale deve essere inoltrata dal soggetto al quale si intende trasferire il titolo, il quale dovrà dare dimostrazione del possesso dei requisiti e delle condizioni necessari per l'acquisizione delle nuove autorizzazioni.
7. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale “mortis causa” è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito di idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del D.M. 448/1991. Trascorsi diciotto mesi dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui il titolare designato non abbia acquisito il prescritto attestato di capacità professionale, l'autorizzazione è revocata.
8. Il Responsabile del Settore rilascia l'autorizzazione comunale a seguito di trasferimento per “atto tra vivi” o “mortis causa” subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
9. Ove consentito, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 445/2000.

TITOLO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART. 10 – TARIFFE

1. le tariffe determinate dalla libera concorrenza tra le parti devono essere esposte negli uffici delle aziende.

ART. 11 – SOSTITUZIONE DEL VEICOLO

1. L'intestatario dell'Autorizzazione di NCC può essere autorizzato dal Responsabile del Settore competente alla sostituzione del veicolo in servizio con un altro dotato delle medesime caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio. In tal caso, si procederà all'aggiornamento dell'autorizzazione.

ART. 12 – RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque o comunque derivanti, direttamente e indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio e all'esercizio dell'autorizzazione comunale, è ad esclusivo carico dell'intestatario della stessa, rimanendo esclusa sempre e in ogni caso la responsabilità del Comune.

2. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile, agli stessi imputabili a norma di legge.

TITOLO V

MODALITÀ RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONE

ART. 13 – SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le autorizzazioni di N.C.C. con autobus sono sospese:

a) fino ad avvenuta annotazione sull'autorizzazione della sostituzione del veicolo, fatto salvo quanto previsto dal 4° comma dell'art. 85 del Codice della Strada, qualora il veicolo stesso sia stato sostituito senza darne comunicazione al Comune e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di N.C.C.

La sospensione non può avere durata superiore ai 12 mesi;

b) fino ad un massimo di 6 mesi quando, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, non sia stato reso idoneo, nel termine indicato dal Comune, il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento;

c) fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili, fino ad un massimo di due mesi qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dalla Polizia Locale.

2. Il provvedimento di sospensione, da applicare a seguito di due consecutive diffide, è adottato dal Responsabile del Settore competente.

3. A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, il relativo titolo deve essere riconsegnato in deposito al Comune.

ART. 14 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Dirigente, dichiara la decadenza provvedendo contestualmente al ritiro dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) per sopravvenuta perdita dei requisiti di cui all'art.5 del presente regolamento;

b) per il verificarsi, in capo al titolare, degli impedimenti di cui all'art.4 del presente regolamento;

c) per l'estinzione dell'impresa o comunque per modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'attività di noleggio con conducente;

d) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 9 del presente regolamento;

e) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;

f) per sopravvenuta irreperibilità del titolare.

2. La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 15 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile dell' Area dispone la revoca dell'autorizzazione:

a) quando il titolare eserciti l'attività dopo la notifica del provvedimento di sospensione del servizio;

b) nei casi di cui alle lettere a), b), c), del comma 1 del precedente art . 14 in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta.

2. La revoca è comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

TITOLO VI

SANZIONI E VIGILANZA

ART. 16 – PROCEDURA PER LE SANZIONI

1. I provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione vengono adottati previa contestazione formale degli addebiti contenenti invito a presentare giustificazioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della notifica.

2. In caso di rigetto delle giustificazioni l'Autorità Comunale ne indica le motivazioni nel provvedimento.

3. L'eventuale applicazione delle sanzioni pecuniarie soggiace alla procedura di cui alla L. 689/81;

4. L'Autorità competente a valutare eventuali ricorsi è il Responsabile del Settore competente.

ART. 17 – SANZIONI

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale, tutte le altre infrazioni al Regolamento comunale, che non trovino la loro sanzione nel D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 “ Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni o in leggi speciali, sono punite ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs. n. 267/2000, secondo i limiti edittali previsti dalla norma stessa.

ART. 18 – ADDETTI ALLA VIGILANZA

1. Fatto salvo quanto espressamente riservato al competente ufficio comunale, la vigilanza in merito all'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente compete alla Polizia Locale e a tutti gli altri organi di vigilanza.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI

1. E' confermata la validità delle autorizzazioni rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti norme nazionali e regionali che disciplinano il settore nonché ai principi dettati dalla legge 241/90 in materia di procedimento amministrativo.

TITOLO VIII

ENTRATA IN VIGORE

ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la prescritta approvazione da parte del Consiglio Comunale in applicazione alle disposizioni stabilite dallo Statuto Comunale vigente.
2. L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta la inefficacia di tutte le precedenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune e in contrasto con il presente Regolamento.